

## **BGer 2C\_949/2015 vom 26. Oktober 2015**

Bundesgericht, 2015-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_949\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_949_2015)

FR: TF 2C\_949/2015 du 26 octobre 2015

IT: TF 2C\_949/2015 del 26 ottobre 2015

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto ( DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 1).

#### **E. 1.2**

Oggetto di disamina è l'inammissibilità della domanda di riesame della decisione con la quale è stata pronunciata la revoca del permesso di domicilio di cui il ricorrente era titolare. Ora, un riesame non può portare alla restituzione del permesso di domicilio revocato, ma tutt'al più, tenuto conto delle nuove circostanze, alla concessione di un (nuovo) permesso di dimora. Nel caso concreto, anche se non può riottenere il permesso di domicilio di cui beneficiava, il ricorrente potrebbe invece, se i legami intrattenuti con le figlie (titolari di permessi di domicilio) adempiono le esigenze dell' art. 8 CEDU (vedasi DTF 135 I 143 consid. 1.3 pag. 145), avere diritto al rilascio di un permesso di dimora: l'impugnativa è, quindi, di principio ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 83 lett. c n. 2 LTF a contrario).

#### **E. 2**

Per prassi costante, quando l'autorità alla quale è stata sottoposta una domanda di riesame rifiuta di entrare nel merito della stessa, un ricorso può unicamente riferirsi alla fondatezza di detto rifiuto ( DTF 113 Ia 146 consid. 3c pag. 153 seg.). Altrimenti detto incombe al ricorrente dimostrare concretamente in che l'autorità precedente avrebbe negato a torto la sussistenza dei requisiti di riesame. Ora, in relazione al giudizio d'inammissibilità della decisione di riesame, il ricorrente non accenna minimamente alla violazione dell' art. 29 Cost. , limitandosi a ribadire quanto già sollevato dinanzi alle autorità cantonali, ossia che dal contenuto del rapporto dell'Ufficio di patronato emerge che le circostanze si sono modificate in maniera significativa dall'emanazione del provvedimento di revoca: sennonché una simile argomentazione non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorso, in quanto concerne il riesame della revoca del permesso di domicilio, sfugge pertanto ad un esame di merito.

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

#### **E. 3.1**

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

#### **E. 3.2**

L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.